Unione Sindacale Italiana Finanzieri

Segreteria Generale

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – AFFARI Giuridici e Legislativi
Tramite pec: rm0010801p@pec.gdf.it

e, per conoscenza

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

Spett.le Amministrazione,
in nome e per conto degli iscritti alla presente Organizzazione Sindacale, i quali hanno partecipato alla procedura di valutazione per l'avanzamento "*a scelta per esami*" al grado di Maresciallo Aiutante per l'anno 2017 (richiamata nel foglio d'ordini nr. 2 del 31/01/2018), si significa quanto segue.

Con scheda riepilogativa pubblicata sul sito internet del Corpo in data 21/12/2019 (allegata alla presente), si interpretavano le norme contenute nei Decreti Legislativi, correttivi al riordino dei ruoli e delle carriere del personale di Polizia e delle Forze Armate, disponendo il passaggio al grado di Luogotenente dei Marescialli Aiutanti, odierni rappresentati, alla data del 2023, applicando l'art. 36, comma 15-*octies*-, del D.Lgs. n. 95/2017, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs, n. 172/2019.

Tuttavia occorre rilevare che l'art.38 del D.Lgs n.172/2019 ha apportato alcune modifiche al regime transitorio, prevedendo l'inserimento, all'art. 36 del D. Lgs n. 95/2017, del seguente comma:

- **15-*septies***. I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017, con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1 gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15 – sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Alla luce di tale assunto normativo, pertanto, si chiede di valutare la possibilità di applicare la norma, *de qua,* ai militari che hanno partecipato alla procedura di valutazione per l'avanzamento "*a scelta per esami*" al grado di Maresciallo aiutante per l'anno 2017, in luogo dell'applicazione dell'art. 36, comma 15-octies-, del D.Lgs. n. 95/2017, in quanto:

1. il comma 15 *octies*, del D.Lgs. n. 95/2017, nel regolamentare la promozione al grado di Luogotenente, fa espressamente riferimento ai Marescialli Aiutanti di cui all'art. 36, comma 14, del richiamato decreto (ovvero quelli promossi *ope legis*) **nulla statuendo** in riferimento ai Marescialli Aiutanti promossi "*a scelta per esami*" in data 01 gennaio 2017;
2. i militari in questione sono stati promossi al grado di Maresciallo Aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017;
3. sono, altresì, anch'essi inseriti, ex art. 54 - comma 1 bis - del D. Lgs. 199/95, nell'aliquota determinata al 31 dicembre 2016.

Più in particolare, proprio l'inserimento dei militari rappresentati nell'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 potrebbe far propendere per l'applicazione dell'art. 36, comma 15-*septies*-, del D.Lgs n. 95/2017 (ritenendo pienamente soddisfatti i criteri contenuti in tale norma) e di conseguenza, anticipare la possibilità di essere promossi al nuovo grado di Luogotenente in data 01 gennaio 2020 anziché in data 01 gennaio 2023.

In attesa di un riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo PISCOZZO

**Unione Sindacale Italiana Finanzieri**
**Viale Castro Pretorio, 30 – 00185 Roma – E-mail: segreteria@usif.it**